



Tribunale Ordinario di Siena

Causa R.G. 1419/23

Oggi 25 settembre 2024 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo "Teams" ex art. 127bis c.p.c., sono comparsi l'Avv. Luca Goracci, noto all'Ufficio, per la parte ricorrente, e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' *CP_1* .

I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. Inoltre, l'Avv. Goracci fa presente che il ricorrente a tutt'oggi è ancora presente sul territorio italiano per motivi di salute. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio per la decisione della causa precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo anche in assenza delle parti mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,56).

Alle ore 13,03 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 13,04

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli

T



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 1419 /2023 R.Lav.

promossa da:

Parte_1 residente in Siena, elettivamente domiciliato in Siena via di Camollia 140 presso lo studio dell'avvocato Luca Goracci dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;

PARTE RICORRENTE

contro:

Controparte_2 in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2 Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione

PARTE RESISTENTE

Oggetto: Assegno - pensione ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato **Parte_1** ha convenuto in giudizio l **CP_1**, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni *“Piacchia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accertata e dichiarata, la illegittimità del provvedimento con il quale è stata negata la concessione della pensione di inabilità civile, condannare l'CP_1 alla concessione della prestazione richiesta con la decorrenza di legge e con gli interessi legali, con vittoria di spese, onorari e competenze da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”*.

Si è costituito in giudizio l **CP_1**, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni *“Voglia il Tribunale di Siena adito , così giudicare: - nel merito : respingere integralmente tutte le domande promosse da **Parte_1** , con la condanna del medesimo a corrispondere le spese di lite.”*

La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 25 settembre 2024 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Breve riassunto dei fatti di causa

L'odierno contenzioso trova origine nell'impugnazione da parte del ricorrente del provvedimento di reiezione dell' **CP_1** con cui è stata rigettata la richiesta di riconoscimento della pensione di inabilità civile pur in presenza dei requisiti sanitari e reddituali, ma in assenza di un

regolare permesso di soggiorno di lungo periodo, avendo il ricorrente al momento della domanda un permesso di soggiorno per motivi sanitari di soli 6 mesi e precisamente dal febbraio 2023 all'agosto 2023.

Nell'introdurre il giudizio il ricorrente ha lamentato l'illegittimità di detto provvedimento di reiezione evidenziando che a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale susseguitesi a far data dal 2008 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 L. 388 /2000 sotto vari profili ritenuti discriminatori, fino ad arrivare alla pronuncia 40/13 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato "*...l'illegittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili).*" Ha pertanto insistito nel riconoscimento del beneficio richiesto rilevando che il ricorrente era legittimamente soggiornante su suolo italiano per il periodo dal marzo 2023 all'agosto 2023, con conseguente diritto alla pensione di inabilità civile in presenza degli ulteriori requisiti reddituali e sanitari, come già accertati dall'*CP_I* nelle fasi amministrative.

Si è costituito l'*CP_I*, in persona del legale rappresentante pro tempore contestando gli assunti avversari e rilevando che la pronuncia della Corte d Costituzionale fa riferimento alla presenza di un permesso di soggiorno di durata almeno annuale come presupposto ex art. 41 TU immigrazione ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, insistendo per la reiezione del ricorso.

Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.

Sulla sussistenza dei presupposti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto

Prima di procedere alla decisione va rilevato che anche recentemente la Suprema Corte in caso assimilabile a quello sub iudice ha avuto modo di ribadire e precisare "*...Con il primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1, e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, in relazione all'art. 10 Cost., all'art. 14 della CEDU all'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione, adottato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso esecutivo con L. 4 agosto 1955, n. 848; alla Convenzione ONU di New York recepita in Italia con L. n. 176 del 1991; alla Convenzione di Lussemburgo del 1980, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13.12.2006 e ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè la violazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini e stranieri extracomunitari in materia di disabilità. Ciò in quanto la Corte d'appello aveva negato le provvidenze di cui alla domanda sostenendo che fosse ragionevole subordinarne l'erogazione alla sussistenza del requisito temporale di permanenza lungo; ed affermando perciò che le prestazioni in discorso non fossero intese a rimediare a gravi situazioni di urgenza che sole, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, avrebbero tolto ragionevolezza al collegamento dell'erogazione della prestazione alla non episodicità ed alla breve durata del soggiorno; il ricorso è fondato alla stregua dell'orientamento che si è venuto formando all'interno di questa Corte di legittimità in conformità alla serie di pronunce emesse in materia dalla Corte Costituzionale (sentenze 306/2008, 11/2009,*

187/2010, 40/2013, 329/2011, 22/2015, 230/2015) la quale, a partire dalla sentenza n. 306/2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 9, comma 1, nella parte in cui escludono che l'indennità di accompagnamento possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perchè essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; con la successiva sentenza 11.03.2013 n. 40, la Corte Cost. ha poi dichiarato l'illegittimità della stessa L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 19, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello stato dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità; la Corte era chiamata a decidere questa volta sulla necessità del requisito di soggiorno quinquennale in relazione ai due istituti (indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) sui quali si era già pronunciata, con le sentenze nn. 306/2008 e 11/2009, con riferimento ai soli requisiti reddituali; ed ancora una volta la Corte ha ribadito che ove si tratti "di provvidenze destinate al sostentamento della persona nonchè alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, qualsiasi discriminazione fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all'art. 14, della CEDU, avuto riguardo alla interpretazione rigorosa che di tale norma è stata offerta dalla giurisprudenza della Corte Europea"; l'introduzione di una norma a carattere restrittivo viene quindi riconosciuta dalla Corte priva di giustificazione: "in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento (...) vengono infatti ad essere coinvolti una serie di valori di essenziale risalto - quali, in particolare, la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie (...) che rendono priva di giustificazione la previsione di un regime restrittivo (ratione temporis, così come ratione census) nei confronti di cittadini extracomunitari, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, come nei casi di specie"; in conclusione, ed a differenza di quanto sostenuto dall' CP_I va affermato che ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali volte a rispondere ai bisogni primari della persona, nel nostro ordinamento non sia consentita, ex artt. 2 e 3 Cost., alcuna differenziazione tra cittadini italiani e stranieri che hanno titolo al soggiorno nel territorio dello Stato italiano (Cass.1797/2016; 593/2016; 15944/2016; 20116/14771)..." (v. Cass. Ord. 23763/18)

Fermo quanto sopra va rilevato che il ricorrente alla data del 28.02.2023 (data di inoltro della domanda di pensione di inabilità) era regolarmente presente su territorio italiano in virtù di permesso di soggiorno per motivi sanitari valido dal 14.02.2023 al 28.08.2023.

In data 5.4.2023 la Commissione ASL riconosce il ricorrente "...invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71.." con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.03.2023 (doc. 2) di parte ricorrente.

Con provvedimento del 19 aprile 2023 l' CP_I rigetta la richiesta del beneficio solo perché il ricorrente non era in possesso di un permesso di soggiorno della durata minima di un anno (v. doc. 3 parte ricorrente), con ciò solo riconoscendo implicitamente non solo la sussistenza del requisito sanitario accertato, ma anche di quello reddituale necessario.

Tale provvedimento alla luce delle richiamate pronunce risulta illegittimo, poiché il ricorrente al momento della domanda era in possesso di permesso di soggiorno per motivi sanitari della durata di mesi 6 con ciò solo configurandosi in capo al ricorrente una permanenza su suolo

italiano per un tempo apprezzabile ed in modo non episodico tale da consentire il riconoscimento del beneficio richiesto.

Del resto, le pronunce della Corte Costituzionale si riflettono inevitabilmente sul disposto normativo di cui all'art. 41 T.U. immigrazione espressamente richiamato dalla norma di cui all'art. 80, comma XIX, L. 388/2000

Il ricorso, pertanto è fondato e merita accoglimento, con conseguente accertamento e dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento con il quale è stata negata la concessione della pensione di inabilità civile richiesta e condanna dell'CP_I alla concessione della prestazione richiesta con decorrenza dal 6 marzo 2024 fino al 28 agosto 2024 (data di scadenza del permesso di soggiorno in atti depositato), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Sulle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22, ai minimi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in ricorso (inferiore ad €. 50.000,00), della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria, quindi in complessivi €. 3.291,00, per onorari oltre rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. .

P. Q. M.

Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.

Il Giudice del Lavoro di Montepulciano, definitivamente pronunciando:

- 1) Accoglie il ricorso, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto accerta e dichiara illegittimo il provvedimento con il quale è stata negata la concessione della pensione di inabilità civile richiesta e condanna dell'CP_I alla concessione della prestazione richiesta con decorrenza dal 6 marzo 2024 fino al 28 agosto 2024 (data di scadenza del permesso di soggiorno in atti depositato), oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- 2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna l'CP_I al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi €. 3.291,00, per onorari oltre rimborso forfettario del 15% iva e cap come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- 3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Siena, 25/09/2024

Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli

T